STUDI
parlamentari e di politica costituzionale

Anno cinquantottesimo
1° semestre 2025 217

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Poste Italiane S.p.a.
Spediz. in a.p. D.L. 353/03
(conv. in L. 27.02.2004, n. 46)
art. 1 co. 1 – 45% C/RM/25/2010

Direzione e redazione
Via Massa Fiscaglia n. 1, 00127 Roma
Tel. 06.52370333
e-mail: studiparlamentari@edistudio.eu

Direttore responsabile
Maria De Benedetto

- *Elaborati e documenti inviati alla rivista, anche se non pubblicati, non verranno restituiti*

- *Articoli e scritti firmati impegnano esclusivamente la responsabilità di ciascun autore*

- **Abbonamenti per il 2026**: Italia: € 100; Estero: € 120.

- **Arretrati:** Italia: € 50; Estero: € 55.

- Tutte le rimesse in denaro devono essere effettuate mediante bonifico bancario intestato a EDISTUDIO Srl, Intesa SanPaolo, IBAN: IT91 P030 6903 2011 0000 0507 049. I reclami per il mancato ricevimento di un fascicolo saranno considerati soltanto se proposti entro 30 giorni dalla spedizione del fascicolo successivo.

- Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 461/85 dell'11.10.1985

- ISSN 0303 9714

Proprietà: **EDISTUDIO** Srl - Roma
www.edistudio.eu

Chiuso in redazione il 16 ottobre 2026

Stampa: Rotostampa Group S.r.l.
Via Tiberio Imperatore, 23
00145 Roma

RIVISTA SEMESTRALE
già diretta da Nicola Greco

Gli Autori

CARMELO PECORARO
Dottore in Giurisprudenza, Università Bocconi, Master di II livello in Parlamento e Politiche Pubbliche (MAPPP), School of Government, Luiss Guido Carli di Roma

LORENZO MARIA LUCARELLI TONINI
Dottore di ricerca in Discipline giuridiche, Università Roma Tre. Assegnista di ricerca in Diritto pubblico presso la medesima Università

ANDREA GIUBILEI
Ricercatore di Diritto pubblico e costituzionale, Università Roma Tre

MATTIA GIANNELLI
Dottore in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, Università Roma Tre

RINO CAIAZZO
Avvocato, già docente a contratto, Università Roma Tre

STUDI
parlamentari e di politica costituzionale

Sommario n. 217

SAGGI E CONTRIBUTI

CARMELO PECORARO

L'ossimoro delle generazioni future: crisi della rappresentanza e radicamento ecologico 9

1. Introduzione (p. 9) – 2. La crisi di rappresentanza bidirezionale (p. 11) – 2.1 Prima direzione: la disaffezione delle nuove generazioni (p. 12) – 2.2 Seconda direzione: l'esautoramento del Parlamento (p. 15) – 3. La responsabilità intergenerazionale nell'età dell'emergenza ambientale (p. 19) – 3.1 Il fondamento costituzionale della tutela delle generazioni future (e dell'ambiente) (p. 21) – 3.2 Scenario proattivo: l'istituzione di un Ufficio parlamentare dell'ambiente e delle generazioni future (UPAGF) (p. 27) – 4. Conclusioni (p. 31)

LORENZO MARIA LUCARELLI TONINI

La sanità digitale tra sviluppo tecnologico e tutela della persona: il caso dei dispositivi elettromedicali 35

1. La tutela della salute di fronte all'avvento delle nuove tecnologie (p. 35) – 2. La sanità digitale: inquadramento del fenomeno (p. 40) – 3. Tutela della salute e trattamento dei dati in ambito sanitario (p. 47) – 4. Il caso dei dispositivi elettromedicali: istanze di protezione dei dati e cybersicurezza (p. 49)

ANDREA GIUBILEI

La riconfigurazione della discrezionalità legislativa come limite del sindacato di legittimità costituzionale 57

1. Premessa: discrezionalità legislativa e invalidità della legge (p. 57) – 2. Il rispetto delle scelte discrezionali del legislatore nel giudizio di legittimità costituzionale (p. 62) – 3. La graduale metamorfosi delle decisioni di inammissibilità per discrezionalità legislativa (p. 66) – 3.1 Le ordinanze di rinvio a data fissa come tentativo di arginare i tempi dell'inerzia legislativa (p. 70) – 4. Il consolidamento dei nuovi criteri per l'adozione di pronunce manipolative della Corte costituzionale, alla luce della giurisprudenza più recente (p. 73) – 5. La difficile perimetrazione del potere manipolativo della Corte costituzionale (p. 79)

NOTE di amministrazione

La clausola di preferenza europea nella disciplina dei contratti pubblici (Mattia Giannelli) 85

Le linee evolutive dell'enforcement antitrust al tempo del digitale (Rino Caiazzo) 109

SINTESI DEGLI ARTICOLI 119

STUDI
parlamentari
e di politica
costituzionale

Summary
n. 217

ARTICLES

CARMELO PECORARO

The oxymoron of future generations: crisis of representation and ecological embeddedness 9

LORENZO MARIA LUCARELLI TONINI

Digital healthcare, balancing technological development and the protection of the individual: the case of electromedical devices 35

ANDREA GIUBILEI

The reconfiguration of legislative discretion as a limit on the constitutional review of legislation 57

NOTES on administration

The European preference clause in public procurement law (Mattia Giannelli) 85

Evolutionary Trends in Antitrust Enforcement in the Digital Age (Rino Caiazzo) 109

ABSTRACTS OF ARTICLES 119

Le linee evolutive dell'enforcement antitrust al tempo del digitale

di *Rino Caiazzo*

1. L'*enforcement antitrust*: le linee di sviluppo storiche

L'origine storica del diritto *antitrust* affonda le radici in divieti di tipo etico e religioso contro l'accaparramento, risalenti all'antichità. Norme che oggi definiremmo di tipo *antitrust* si rinvengono perfino nella Bibbia, nel Talmud e successivamente nelle leggi granarie dell'antica Roma e negli statuti delle corporazioni medievali (le Gilde).

La moderna disciplina trova però il suo punto di partenza nello *Sherman Antitrust Act* del 1890 negli Stati Uniti (1), prima legge sistematica contro le pratiche monopolistiche, nata dalla crescente pressione popolare contro i grandi *trust* industriali dell'epoca c.d. *gilded age*, in particolare contro *Standard Oil* e la *American Tobacco Company*.

Il senatore Sherman propose la nuova legge al Congresso USA per proteggere l'individuo dallo strapotere economico delle conglomerate americane, con uno spirito quindi "populistico", per usare un termine oggi in voga.

(1) *Sherman Antitrust Act* (1890).

1.1 *Per se rule*

La giurisprudenza statunitense sino agli anni '70 del secolo scorso si concentrò di conseguenza prevalentemente sulla tutela dell'individuo e delle piccole imprese nei riguardi delle grandi concentrazioni di potere economico, secondo un'impostazione di stampo progressista e, appunto, populista. La giurisprudenza, inizialmente, è basata sull'applicazione delle norme con un approccio essenzialmente tradizionale e formalistico, la c.d. "*per se rule*".

Il caso fondamentale è *Standard Oil Co. of New Jersey v. United States* del 1911 (2), con cui la Corte suprema degli Stati Uniti sancì all'unanimità lo scioglimento del *trust* petrolifero di John D. Rockefeller, ritenuto in violazione dello *Sherman Act* per pratiche di monopolizzazione illecita del mercato petrolifero americano. Il *Chief Justice* Edward D. White introdusse la dottrina della "*rule of reason*": non ogni restrizione del commercio è vietata, ma solo quella irragionevole, che determini prezzi più alti, riduzione della produzione o peggioramento della qualità. Il *trust* fu suddiviso in 34 società indipendenti (tra cui Exxon, Mobil, Chevron). Il caso avviò il processo di adozione che nel 1914 vide adottare il *Clayton Antitrust Act* (3) e istituire la *Federal Trade Commission* (FTC) (4).

1.2 La svolta dottrinale: *The Antitrust Paradox* di Robert Bork (1978)

Nel 1978 Robert Bork pubblica *The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself* (5), opera destinata a rivoluzionare l'approccio al diritto della concorrenza negli Stati Uniti e, indirettamente, a livello globale. Bork – economista e giurista, esponente della Scuola di Chicago – argomenta che il solo obiettivo legittimo del diritto *antitrust* è la massimizzazione del benessere del consumatore (*consumer welfare*), identificato con l'efficienza economica e con effetti concreti sui prezzi e sull'innovazione. Le pratiche verticali e la discriminazione di prezzo, secondo Bork, non danneggiano i consumatori e non dovrebbero essere vietate. Il paradosso sta nel fatto che un *enforcement antitrust* eccessivo, proteggendo imprese inefficienti dalla concorrenza, finisce per alzare artificialmente i prezzi.

Insomma, l'obiettivo del diritto *antitrust* dovrebbe essere esclusivamente il benessere del consumatore: incoraggiare le imprese a ridurre i prezzi, migliorare la qualità e innovare.

Il recepimento giurisprudenziale di questo orientamento si deve al caso *Reiter v. Sonotone Corp.* del 1979 (6) con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti accolse espressamente la tesi di Bork, affermando che "il Congresso ha concepito lo *Sherman Act* come una prescrizione di benessere del consumatore". Da quel momento, il *con-*

(2) *Standard Oil Co. of N.J. v. United States*, 221 U.S. 1 (1911).

(3) *Clayton Antitrust Act* (1914).

(4) *Federal Trade Commission Act* (1914).

(5) R. Bork, *The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself*, New York, Basic Books, 1978.

(6) *Reiter v. Sonotone Corp.*, 442 U.S. 330 (1979).

sumer welfare standard – fondato sulla tutela del prezzo e dell'innovazione – è diventato il cardine dell'*antitrust* statunitense, rimanendolo per i successivi quarant'anni.

1.3 Il *Paradigm shift*: l'"*Amazon Paradox*" di Lina Khan (2017)

Nel 2017, Lina Khan, allora studentessa della *Yale Law School*, pubblica sullo *Yale Law Journal* il celebre articolo *Amazon's Antitrust Paradox* (7) – titolo non casuale, con richiamo diretto all'opera di Bork – che segna l'inizio di una profonda revisione critica del *consumer welfare standard* nell'era dei mercati digitali e delle piattaforme.

L'attuale quadro giuridico *antitrust* – fondato sulla tutela del benessere del consumatore, inteso come effetti di breve periodo sui prezzi – è inadeguato a cogliere l'architettura del potere di mercato nell'economia moderna, in particolare per quanto riguarda le piattaforme digitali.

Amazon, pur avendo conquistato una posizione centrale nell'*e-commerce* e in una molteplicità di altri settori (logistica, *cloud*, editoria, *streaming*), genera utili esigui praticando prezzi sotto-costo per espandersi e costituire infrastrutture essenziali per molte altre imprese. Il *consumer welfare standard* tradizionale, parametrato sull'impatto di breve periodo sui prezzi, non riesce a intercettare questi meccanismi di dominanza strutturale. La tesi di Khan ispirò l'ascesa dello "*Hipster Antitrust*", un approccio che propone di reintrodurre obiettivi più ampi nell'*enforcement*: tutela del lavoro, della *privacy*, della pluralità economica, della struttura di mercato. Khan fu poi nominata Presidente della FTC nel 2021 – la più giovane nella storia dell'agenzia – dove ha applicato concretamente questi principi.

L'era degli *shock* – pandemia, guerra in Ucraina, barriere tariffarie, tensioni geopolitiche – ha ulteriormente complicato il quadro. Si moltiplicano i dibattiti sulla tensione tra concorrenza e sicurezza economica, e sulla possibilità che la normativa *antitrust* divenga uno strumento di politica economica e industriale piuttosto che un presidio neutro del libero mercato.

2. Il modello europeo

Per comprendere le linee evolutive dell'*antitrust* europeo occorre partire dai documenti di indirizzo politico più recenti: il manifesto franco-tedesco sulla nuova politica industriale, il Rapporto Letta sul mercato unico (2024), il Rapporto Draghi sulla competitività europea (2024) e gli indirizzi programmatici della Commissione von der Leyen per il quinquennio 2024-2029.

L'idea comune a questi documenti è che il diritto *antitrust* europeo, così come sinora concepito, non sia più adatto allo spirito dei tempi e necessiti di una profonda revisione. La politica di concorrenza viene indicata come uno dei principali fattori dei ritardi europei in termini di crescita e produttività: avrebbe impedito alle imprese degli Stati membri di raggiungere dimensioni sufficienti per competere con i colossi americani e cinesi.

(7) L.M. Khan, *Amazon's Antitrust Paradox*, in *Yale Law Journal*, vol. 126, 2017, p. 710.

Va, però, ricordata la genesi storica del modello europeo. Nell'immediato dopoguerra, il mercato comune concorrenziale fu la risposta degli europei occidentali alle tensioni nazionalistiche: eliminare le cause economiche dei conflitti tra Stati fu il presupposto dell'integrazione politica. Democrazia liberale ed economia di mercato aperta divennero i pilastri del progetto europeo e per decenni la concorrenza prevalse rispetto alle esigenze di politica industriale.

Oggi, la concorrenza è costretta ad adattarsi a profondi mutamenti geopolitici, economici e sociali – una sfida senza precedenti per un sistema normativo costruito su presupposti di stabilità e apertura dei mercati.

3. Nuove normative a tutela del mercato: il *Digital Markets Act* (2022)

La debolezza dello strumentario *antitrust* tradizionale di fronte ai mercati digitali ha spinto il legislatore europeo a creare una disciplina *ad hoc*: il *Digital Markets Act* (8), adottato dal Parlamento europeo il 5 luglio 2022, entrato in vigore il 1° novembre 2022 e applicabile dal 2 maggio 2023. A questo fine sono state poi adottate anche normative nazionali quale reazione ai mutamenti dei mercati: si pensi per l'Italia alla estensione della normativa sull'abuso di dipendenza economica alle piattaforme digitali con l'uso dello strumento giuridico della presunzione; per la Germania alla legge di modifiche *antitrust* approvata da poco e in pochissimi giorni sui carburanti, con vincoli sui prezzi e inversioni dell'onere della prova circa la loro non eccessività.

Il DMA introduce un regime regolatorio *ex ante* per i mercati digitali, superando l'approccio tradizionale *ex post* del diritto *antitrust*. Individua i soggetti tenuti agli obblighi attraverso la categoria dei '*gatekeeper*', piattaforme che detengono una posizione di mercato duratura, significativa e specifica. I criteri quantitativi per individuarli includono: fatturato nell'EEA di almeno 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi oppure capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi; almeno 45 milioni di utenti finali attivi mensilmente nell'UE e 10.000 utenti professionali attivi annualmente.

I *gatekeeper* designati sono stati individuati dalla Commissione europea, con Decisione del 6 settembre 2023. Si tratta di sei imprese: Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta, Microsoft, per un totale di 22 servizi di piattaforma di base. La scadenza per la conformità agli obblighi DMA è stata fissata al 6 marzo 2024.

Gli obblighi (*do's*) e i divieti (*don'ts*) del DMA codificano in forma preventiva e tipizzata condotte che, in precedenza, sarebbero state perseguite caso per caso con gli strumenti *antitrust* tradizionali: divieto di *self-preferencing*, obbligo di interoperabilità per i servizi di messaggistica, *data portability*, divieto di combinare dati di servizi diversi senza consenso, obbligo di trasparenza per gli inserzionisti. Le sanzioni previste raggiungono il 10% del fatturato mondiale annuo (20% in caso di violazioni reiterate); in caso di violazioni sistematiche, possono essere irrogate misure struttu-

(8) Regolamento (UE) 2022/1925, *Digital Markets Act*, in vigore dal 1° novembre 2022

rali fino al divieto di acquisizioni.

Il Regolamento (UE) 2022/1925, art. 1 (Obiettivo del DMA), afferma che il regolamento mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate che garantiscano per tutte le imprese mercati contestabili ed equi nel settore digitale all'interno dell'Unione, ove siano presenti *gatekeeper*, a beneficio degli utenti professionali e degli utenti finali.

La sensazione è che l'*antitrust* europeo, in coerenza con la tradizione burocratico-amministrativa dell'Europa, stia cedendo il passo alla tutela regolatoria dopo molti anni in cui il mantra della Commissione era stato l'applicazione delle regole *antitrust* basata sull'analisi degli effetti caso per caso (il c.d. "*effects based approach*").

La tassonomia del DMA – con le sue regole statiche e minute – mal si adatta alla flessibilità che il diritto *antitrust* tradizionalmente richiede (e assicura), rischiando di creare danni all'innovazione. In Europa si usano sempre maggiori regole per sopperire all'inefficienza dell'apparato burocratico nell'applicazione delle norme *antitrust*, generando al contrario nuova inefficienza burocratica: una chiara eterogenesi dei fini.

4. Concorrenza e competitività: una contraddizione intrinseca?

E si torna al secolare dibattito sui fini ultimi della disciplina *antitrust* e, più in generale, sulle diverse concezioni di concorrenza che ne sono alla base. La metamorfosi dell'*antitrust* in senso apertamente regolatorio incarnata dal DMA genera poi un'ulteriore criticità e cioè un eccesso di regole, talvolta minuziose, non sempre agevolmente ricostruibili, né chiaramente coordinate con la normazione *antitrust* tradizionale.

Le regole *antitrust* non rispondono alla concezione giuridica classica della norma come precetto chiuso perfetto, ma sono in realtà dei contenitori elastici che vanno di volta in volta riempiti di contenuto avuto riguardo allo specifico contesto e condizioni di mercato. La tassonomia del DMA mal si adatta a questa esigenza di flessibilità e rischia di creare danni all'innovazione e allo sviluppo economico.

La visione critica del nuovo ordine economico mondiale che si va affermando è che in Europa siamo bravi solo a creare continuamente nuove e pervasive regolamentazioni mentre negli Stati Uniti e in Cina si fa invece impresa e innovazione.

Il potere di mercato rischia di diventare di per sé fonte di colpevole responsabilità giuridica, comprimendo invece di incoraggiare gli "*animal spirits*" imprenditoriali.

D'altro canto, in modo contraddittorio rispetto alla spinta verso maggiore regolazione, hanno preso anche sempre più consistenza discussioni centrate su obiettivi di politica industriale in senso inverso, di rilassamento dell'*antitrust* in materia di concentrazioni e di aiuti di stato, considerati in parte responsabili della perdita di competitività europea. Si profila dunque una concezione non complementare, ma antagonista tra *antitrust* e politica industriale.

Il potere di mercato non sarebbe più fonte di speciale responsabilità, bensì di speciale protezione giuridica; la dimensione delle imprese verrebbe nuovamente incoraggiata come fattore incentivante l'innovazione. Si tratta di una lettura che

ribalta la tradizione europea. Non è però certo che l'inefficienza delle strutture produttive dipenda dalle politiche *antitrust* tradizionali: pesano anche l'incompletezza del mercato unico e i vincoli normativi e amministrativi che affliggono le imprese.

L'asservimento dell'*antitrust* a obiettivi di politica industriale rischia di generare una frammentazione distorsiva del mercato interno, legittimando gli Stati a muoversi in ordine sparso, avvantaggiando i Paesi finanziariamente più forti. Si tratta di un'ulteriore eterogenesi dei fini rispetto all'obiettivo originario di integrazione che aveva ispirato il diritto europeo della concorrenza.

5. L'*antitrust* USA: dove sta andando?

Quanto sopra esposto rappresenta l'evoluzione corrente del modello europeo. Negli Stati Uniti, invece, l'approccio nell'*enforcement* rimane coerente con la natura delle norme *antitrust*, senza scivolare verso la regolazione di tipo europeo. Il dibattito americano riguarda l'uso rafforzato di rimedi strutturali nel settore digitale e non l'adozione di regole *ex ante*, di presunzioni legali e/o inversioni dell'onere della prova.

5.1 Il caso Google sulla ricerca *online*

La sentenza di condanna per monopolizzazione del mercato della ricerca *online* è stata emessa nell'agosto 2024 dal giudice Amit Mehta del *District Court for the District of Columbia* (9). Il caso ha accertato che Google ha violato la Sezione 2 dello *Sherman Antitrust Act* mantenendo un monopolio illecito nel mercato della ricerca generale e della pubblicità testuale collegata alla ricerca, principalmente attraverso accordi esclusivi di *default* con produttori di dispositivi (Apple, Samsung) e *browser* (Firefox).

Il giudice Mehta ha accertato che Google ha mantenuto un monopolio illecito nella ricerca *online* attraverso accordi esclusivi con Apple e altri *partner*. Si stima che Google paghi ad Apple circa 20 miliardi di dollari all'anno per essere il motore di ricerca predefinito su Safari e iOS. La causa è proseguita nella fase dei rimedi.

In questa sede, con la sentenza Mehta (del settembre 2025), il giudice ha respinto la proposta del DOJ di cedere forzatamente il *browser* Chrome ("*Google will not be required to divest Chrome*"), ritenendo tale rimedio sproporzionato. Ha invece vietato gli accordi esclusivi per i motori di ricerca predefiniti per sei anni e ha ordinato la condivisione di dati di ricerca con concorrenti qualificati. Il DOJ ha presentato appello per ottenere la cessione di Chrome; Google ha impugnato i requisiti di condivisione dati.

(9) *United States v. Google LLC*, 2024, D.D.C., giudice Mehta – condanna agosto 2024, rimedi settembre 2025.

5.2 Il caso Google sulla pubblicità digitale

Un secondo e distinto procedimento *antitrust* è stato avviato dal DOJ nel gennaio 2023 dinanzi alla giudice Leonie Brinkema del *District Court for the Eastern District of Virginia*. Il procedimento riguarda il controllo di Google sull'intera filiera della pubblicità digitale (*adtech*).

In una decisione di 115 pagine (10), la giudice Brinkema ha accertato che Google ha illecitamente monopolizzato il mercato dei *publisher ad server* e quello degli *ad exchange* per la pubblicità *display su open web*, violando le Sezioni 1 e 2 dello *Sherman Act*. La condotta di Google – incluso il *tying* tra DFP (*DoubleClick for Publishers*) e AdX – ha "sostanzialmente danneggiato" gli editori, il processo competitivo e, in ultima analisi, i consumatori. La terza imputazione (monopolio sulle *advertiser ad network*) è stata respinta per mancata dimostrazione di un mercato rilevante distinto.

Il DOJ ha chiesto come rimedio la cessione forzata di AdX (il sistema di asta pubblicitaria) e di DFP. Un esecutivo di Google aveva paragonato la situazione a Goldman Sachs che possiede la Borsa di New York. La fase dei rimedi è stata aspra e combattuta. La giudice ha espresso dubbi sull'immediatezza di un rimedio strutturale, anche considerando la rapidità con cui l'AI sta trasformando il settore.

La giudice Brinkema, nell'udienza rimedi del novembre 2025, ha affermato che la sua "preoccupazione è la realtà commerciale: dati i progressi dell'AI nella pubblicità digitale, con quale rapidità qualsiasi rimedio potrebbe entrare in vigore? I tempi possono essere ingannevoli".

Il caso si è chiuso nel settembre 2026 con una dettagliata sentenza con la quale la richiesta di rimedio strutturale (smembramento societario) è stata respinta e sono stati invece imposti severi rimedi comportamentali per 6 anni.

5.3 *FTC v. Meta Platforms* – Il caso Instagram e WhatsApp

La *Federal Trade Commission* ha convenuto Meta (già Facebook) in giudizio accusandola di aver mantenuto illegalmente il proprio monopolio nel settore dei *social network* attraverso le acquisizioni di Instagram (2012) e WhatsApp (2014), secondo la teoria del "*buy or bury*", comprare per eliminare i rivali emergenti prima che diventino una minaccia. Il processo, presieduto dal *Chief Judge* James Boasberg del *District Court for the District of Columbia*, è iniziato nell'aprile 2025 con sei settimane di udienza dibattimentale.

Il giudice Boasberg ha accolto le tesi di Meta e rigettato integralmente la domanda della FTC (11), concludendo che "l'agenzia non ha assolto il suo onere: Meta non detiene un monopolio nel mercato rilevante". La FTC aveva definito il mercato come "*personal social networking*" (Facebook, Instagram, Snapchat, MeWe) –

(10) *United States v. Google LLC - 2023-2025*, E.D.Va., giudice Brinkema – condanna 17 aprile 2025, rimedi in corso.

(11) *FTC v. Meta Platforms*, D.D.C. – Sentenza Boasberg, 18 novembre 2025), D.D.C., *Chief Judge* Boasberg – sentenza 18 novembre 2025 (Meta assolta).

escludendo TikTok e YouTube. Boasberg ha ritenuto tale definizione eccessivamente restrittiva: includendo TikTok e YouTube, Meta non ha potere monopolistico. La decisione è di particolare rilievo sistematico: il giudice ha chiarito che per ottenere un rimedio ingiuntivo la FTC deve dimostrare una violazione corrente o imminente, non una passata.

A tale riguardo, nella sentenza il giudice sostiene: "credendo che l'unica costante del mondo fosse il cambiamento, il filosofo greco Eraclito sostenne che nessun uomo può mai entrare due volte nello stesso fiume. Nel mondo *online* dei *social media*, la corrente scorre veloce anch'essa".

Il risultato rappresenta la prima temporanea sconfitta istituzionale su questioni di merito nel tentativo di portare cause per monopolizzazione contro le grandi piattaforme tecnologiche, ed evidenzia una delle sfide peculiari dell'*antitrust* digitale: la rapidità di evoluzione dei mercati rende i procedimenti spesso obsoleti rispetto alle condizioni di mercato al momento della decisione. Il caso è ora in appello davanti alla Corte di Appello del *D.C. Circuit*.

6. La diversità di modello: *Stati Uniti vs. Europa*

Nel confronto tra i due sistemi si coglie una divergenza di metodo più che di obiettivo.

Il DMA europeo adotta un approccio *ex ante* mediante l'individuazione di *gatekeeper* e l'imposizione preventiva di obblighi comportamentali, indipendentemente dall'accertamento di specifici comportamenti anti-competitivi. L'intervento statunitense si fonda invece su una logica correttiva *ex post*, tipica del diritto della concorrenza, basata sull'accertamento giudiziale di una violazione e sull'adozione di misure riparatorie.

Il modello europeo è di tipo amministrativo: la Commissione decide le politiche attuative, istruisce i casi e adotta le decisioni. Il modello statunitense prevede invece che le autorità (FTC e DOJ) istruiscano i casi, ma a decidere siano giudici specializzati nel contesto di un contraddittorio pieno tra le parti. Ciò comporta tempi più lunghi, ma consente di conseguire una maggiore oggettività delle decisioni e parità di armi tra le parti.

Il modello USA non scivola verso la regolazione con regole statiche come quelle del DMA europeo: l'*enforcement* rimane valutato caso per caso secondo le specifiche circostanze di mercato.

7. La politica influirà sul modello USA?

Lina Khan ha lasciato l'incarico di Presidente della FTC nel 2025 ed è stata sostituita nell'amministrazione Trump da Andrew Ferguson. Anche il responsabile della Divisione *Antitrust* del DOJ, Jonathan Kanter, è stato sostituito da Gail Slater, che si è poi dimessa dopo meno di un anno per contrasti con il Ministro della Giustizia, Pam Bondi (a sua volta sostituita).

Le dimissioni di Slater sembrano riflettere una battaglia interna al Partito Repubblicano tra l'ala populista – critica verso i grandi monopoli tecnologici – e l'ala ultra-liberista favorevole a a ridurre gli ostacoli per le operazioni di M&A.

Resta da capire se il futuro delle fusioni e acquisizioni negli Stati Uniti diventerà più o meno complicato, se diminuiranno i controlli federali sulle operazioni di concentrazione, e soprattutto come verranno trattate le grandi operazioni (nel frattempo la prima di queste *Warner/Paramount* é stata autorizzata e la fusione ha generato la nuova *Skydance*).

8. Conclusioni: evoluzione e possibile convergenza EU-US

In conclusione, nel mondo occidentale si osservano tendenze apparentemente contraddittorie. Da un lato, un *enforcement* sempre più pervasivo nei settori digitali, in cui le misure strutturali (*break-up*) negli USA – ancora del tutto incerte nei loro esiti – e le cogenti norme del DMA europeo, vengono applicate in modo ferreo specie nei confronti di aziende extra-europee. Dall'altro, si profilerebbe una tendenza verso un *enforcement* più "rilassato" in materia di concentrazioni e di abusi in altri settori merceologici, soprattutto in Europa.

Questo crea tensioni transatlantiche nell'*enforcement antitrust* – si pensi alle critiche politiche provenienti d'oltreoceano al DMA – che potrebbero acutizzarsi ulteriormente. A tale riguardo, la Commissione europea ha confermato l'avvio di un dialogo con gli Stati Uniti per rafforzare la cooperazione in materia di tecnologie e mercati digitali, con l'obiettivo di istituire una commissione congiunta.

Il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale – tecnologia a carattere universale che potrebbe modificare in modo sostanziale le dinamiche dei mercati digitali e non solo – rende urgente tale cooperazione. L'*antitrust* non dovrebbe diventare, peraltro, uno strumento di conflitto transatlantico nella competizione geoeconomica in corso: serve invece che emerga un approccio coordinato, per superare sia l'eccesso regolatorio europeo, sia l'incertezza sistemica statunitense, in modo da garantire mercati aperti, innovativi e competitivi su scala globale.